

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025

284/2025/E/GAS

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA OMNIA ENERGIA S.R.L., NEI CONFRONTI DI
SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1346^a riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e, in particolare l'Allegato A, recante "Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)" e s.m.i. (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas e, in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)" e s.m.i. (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas, recante "Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto in ordine alle reti regionali di trasporto" (nel seguito: deliberazione 409/2021/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo;
- il “Codice di Rete” adottato da Snam Rete Gas S.p.A., come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete);
- la nota 4 luglio 2023 (prot. Autorità 44951), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 29 gennaio 2025 (prot. Autorità 5910 del 29 gennaio 2025), Omnia Energia S.r.l. (di seguito: reclamante o Omnia Energia) ha presentato reclamo contestualmente all’Autorità ed a Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: Snam o RdB) ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Disciplina, lamentando l’imminente attivazione del Servizio di Ultima Istanza dal 1° febbraio 2025 per la quasi totalità del proprio portafoglio clienti gas;
2. con PEC del 30 gennaio 2025 (prot. Autorità 6526 del 31 gennaio 2025), il reclamante ha inviato una nota a Snam e in conoscenza all’Autorità;
3. con nota del 7 febbraio 2025 (prot. 8208), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 21 febbraio 2025 (prot. Autorità 12861 del 24 febbraio 2025), Snam ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 3 marzo 2025 (prot. 14991), l’Autorità ha chiesto ad Omnia Energia se - alla luce della suddetta memoria - confermava l’interesse al reclamo;
6. con nota del 10 marzo 2025 (prot. 16666), l’Autorità ha sollecitato il reclamante a riscontrare la suddetta richiesta del 3 marzo 2025;
7. con PEC del 12 marzo 2025 (prot. 17471 del 13 marzo 2025), il reclamante ha confermato l’interesse al reclamo;
8. con nota del 19 marzo 2025 (prot. 19304), l’Autorità ha chiesto a Omnia Energia alcune informazioni;
9. con nota del 28 marzo 2025 (prot. Autorità 21959 del 31 marzo 2025), il reclamante ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di informazioni del 19 marzo 2025;
10. in data 16 giugno 2025, la Direzione Mercati Energia ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della decisione del presente reclamo rilevano le seguenti disposizioni:

- a) della deliberazione 249/2012/R/gas ed in particolare:
- l'articolo 6, comma 6.1 che - nel disciplinare le condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto (di seguito anche: SdDT) prevede che l'impresa maggiore di trasporto, entro 3 (tre) giorni, ovvero entro 10 (dieci) giorni nei casi di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi del comma 10.10 del TIB, dalla data di decorrenza del servizio, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), all'impresa di distribuzione interessata e al SII, tramite posta elettronica certificata, che:
 - a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale punto, all'utente della distribuzione;
 - b) la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di default trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
 - c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le condizioni economiche, di cui al comma 6.2;
 - d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
 - e) qualora l'utente della distribuzione non abbia provveduto al pagamento di una fattura oppure non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per l'attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:
 - i. soppressa;
 - ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali non sia presente una relazione di corrispondenza valida ovvero in caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del SdDT allo scadere dei termini di pagamento della prima fattura utile;
 - f) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del SdDT costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, decorsi 12 (dodici) mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente al periodo di erogazione del servizio di default ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente;
 - l'articolo 7, comma 7.1 per cui il SdDT termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo utente del bilanciamento responsabile dei prelievi dell'utente della distribuzione;
 - b) sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- b) del TIB ed in particolare:
- l'articolo 1, comma 1.2, lett. b) e c) per cui rispettivamente:
 - l'*esposizione potenziale del sistema nei confronti di un utente o EPSu* è il debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento;
 - l'*esposizione massima del sistema nei confronti di un utente o MEPSu* è il massimo valore accettabile di *EPSu*;
 - l'articolo 10, comma 10.2, il quale prevede che il RdB determina per ciascun utente del bilanciamento l'*EPSu* e il *MEPSu* declinandone le modalità ai successivi commi;
 - l'articolo 10, comma 10.3, il quale dispone che l'*EPSu* è valutata giornalmente in relazione alle partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento. L'*EPSu* è data dalla somma di: a) partite economiche determinate e non ancora saldate; b) partite economiche non ancora determinate in via definitiva relative al periodo precedente al momento di valutazione; c) partite economiche che possono insorgere nel periodo successivo al momento di valutazione;
 - l'articolo 10, comma 10.4 per cui le partite economiche sono determinate valorizzando al relativo prezzo di sbilanciamento il disequilibrio attribuibile all'utente per ciascun giorno del periodo, sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, ancorché provvisorio;
 - l'articolo 10, comma 10.7 in base al quale il livello del *MEPSu* è funzione delle garanzie prestate ed è determinato con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi del sistema, tenendo conto del costo delle medesime garanzie e del costo connesso a crediti non recuperabili valutato in base al rischio di insolvenza;
 - l'articolo 10, comma 10.8 ai sensi del quale - nel caso in cui l'*EPSu* di un utente risulti superiore al *MEPSu* di competenza - il RdB ne dà tempestiva comunicazione al GME ed all'utente interessato ed adotta tutte le misure per limitare gli oneri del sistema del gas legati alla possibile insolvenza dell'utente;
 - l'articolo 10, comma 10.10, per cui ove l'utente interessato non riduca l'*EPSu* di propria competenza - ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete - il RdB procede alla risoluzione del contratto con effetto decorrente dal momento in cui l'*EPSu* dell'utente è risultato superiore al *MEPSu* di competenza;
- c) del Capitolo 5 del Codice di rete ed in particolare:
- il paragrafo 1.4 "Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art. 10 del TIB)", per cui ai sensi del TIB, il RdB

- predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k -esimo, il RdB determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ($EPSuK$) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ($MEPSuK$);
- il paragrafo 1.4.1 dove viene indicato come si calcola il termine $EPSuK$ per ciascun utente k e specificato che, ai fini della determinazione del termine $EPSuK$, le fatture pagate dall'utente verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal RdB. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del $EPSuK$ entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione;
 - il paragrafo 1.4.3, recante i criteri di determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ($MEPSuK$);
 - il paragrafo 1.4.4 "*Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente*", il quale prevede che - ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti - il RdB provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione: $EPSuK < MEPSuK$. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5;
 - il paragrafo 1.4.5 "*Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4*", per cui al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 - nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2 - il RdB fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito. L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, azioni tali da riportare il valore di $EPSuK$ al di sotto del valore di $MEPSuK$, quali il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione $EPSuK < MEPSuK$ entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino). Decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal RdB.

QUADRO FATTUALE:

12. Con PEC del 3 dicembre 2024, Snam ha (nuovamente) evidenziato a Omnia Energia la potenziale "Perdita dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto ai sensi del paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di rete" - a causa di una $EPSuK$ pari a

- 56.924,24 €, a fronte di un valore di massima esposizione MEPSuk di 38.978,19 € - ed ha chiesto alla stessa il ripristino della condizione EPSuk<MEPSUK entro il termine del 9 dicembre 2024, pena la risoluzione del contratto di trasporto (sottoscritto il 23 luglio 2024) a far data dal 3 dicembre 2024;
13. al fine di pagare gli importi necessari per ripristinare le condizioni EPSuk<MEPSUK Omnia Energia ha effettuato:
 - in data 9 dicembre 2024 due bonifici rispettivamente di 6.000 euro e 7.000 euro, con causale “integrazione deposito – balancing service”;
 - in data 12 dicembre 2024, un terzo bonifico di 16.000 euro, anch’esso con causale “integrazione deposito – balancing service”;
 14. in data 11 dicembre 2024, Snam ha comunicato all’Acquirente Unico - Gestore del Sistema Informativo Integrato o SII - la risoluzione del contratto di trasporto dell’UdB Omnia Energia;
 15. in data 12 dicembre 2024, Snam ha inviato a Omnia Energia una PEC con oggetto: *“Erogazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche ed integrazioni, della Delibera 155/2019/R/Gas e della Delibera 409/2021/R/Gas – mese di dicembre 2024 - Risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto”*, con la quale è stata annunciata la risoluzione contrattuale del contratto di trasporto e richieste immediate garanzie per il SdDT (servizio in cui Omnia Energia era confluita a seguito di detta risoluzione) - per un importo pari 225.990,00 euro, da corrispondere in 2 rate da 112.995,00 euro ciascuna, con scadenza a 7 giorni dalla ricezione della comunicazione (19 dicembre 2024) e ai successivi 7 giorni (26 dicembre 2024);
 16. in data 18 dicembre 2024, si è svolta una video-call tra Omnia Energia e Snam;
 17. con bonifici del 19 dicembre 2024 - di importi pari a 89.500,00 €, 8.200,00 € e 15.295,00 € e con causale *“Servizio di Default Trasporto - acconto garanzia Omnia Energia spa- Ai sensi dell'articolo 6.4 della Delibera 249”* - il reclamante ha versato a Snam la prima rata dei depositi cauzionali per l’SdDT;
 18. con bonifici del 24 dicembre 2024 - per importi pari a 30.000,00 € e 45.000,00 € - e del 27 dicembre 2024 - per importi pari a 2.800,00 €, 30.200,00 € e 4.995,00 € (tutti con la medesima causale sopra indicata) - il reclamante ha versato a Snam la seconda rata dei depositi cauzionali per l’SdDT;
 19. in data 2 gennaio 2025, Snam ha inviato a Omnia Energia una PEC con oggetto *“Erogazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche ed integrazioni, della Delibera 155/2019/R/Gas e della Delibera 409/2021/R/Gas – mese di gennaio 2025 - Assenza di relazione di corrispondenza ritenuta idonea da Acquirente Unico”*, con la quale è stata data evidenza che *“...sulla base delle informazioni fornite [alla data di invio della comunicazione di attivazione del servizio di default] a Snam Rete Gas dall’Acquirente Unico in qualità di soggetto gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), fatto salvo quanto di seguito precisato al punto v, per i city-gate sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas e/o sulle reti di imprese regionali di trasporto per i quali ricorrano le condizioni di cui al precedente punto (ii) alla data del 01/01/2025 (“Data di Attivazione”) non erano identificabili gli Utenti del Bilanciamento responsabili, in*

tutto o in parte, dei quantitativi di gas naturale ivi consegnati alla Vostra Società in qualità di Utente della Distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale – Settlement (TISG)...”;

20. a seguito della citata PEC del 2 gennaio 2025, il reclamante - nelle date del 9 e 16 gennaio 2025 - ha provveduto ad integrare le garanzie dell'SdDT con il pagamento di due bonifici entrambi di 10.545,00 euro;
21. con PEC del 21 gennaio 2025 - a seguito dell'emissione delle ultime fatture relative al contratto di trasporto risolto emesse con ultima data al 14 gennaio 2025 - Omnia Energia ha chiesto a Snam di effettuare la compensazione delle partite;
22. in data 23 gennaio 2025, il reclamante ha presentato su JARVIS richiesta di un nuovo contratto di trasporto;
23. in data 28 gennaio 2025, da una verifica sul SII in merito al portafoglio gas, il reclamante ha riscontrato la presenza di 2359 pratiche di attivazione dei Servizi di Ultima Istanza GAS con data apertura 22 gennaio 2025;
24. sempre il 28 gennaio 2025, Omnia ha chiesto a Snam urgenti chiarimenti in merito alla fuoriuscita di quasi tutto il proprio portafoglio clienti gas verso il Servizio di Ultima Istanza, chiedendo di annullare con estrema urgenza le procedure di attivazione del Servizio di Ultima Istanza, rivendicando anche la propria regolarità contabile e del deposito cauzionale già integrato con puntualità nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;
25. con ulteriore mail sempre del 28 gennaio 2025, Omnia Energia ha trasmesso a Snam la risposta ricevuta dall'Acquirente Unico (Gestore del SII) alla richiesta di chiarimenti circa la fuoriuscita della quasi totalità del proprio portafoglio clienti gas verso il Servizio di Ultima Istanza, nella quale detto AU ha dichiarato che *“...la pratica di UIG decorrenza 01/02/2025 è stata generata per CCT. Il servizio UIG CCT è relativo alla risoluzione del contratto di Trasporto a seguito di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Utente del Bilanciamento nei confronti dell'impresa di Trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/Gas...”*;
26. sempre con ulteriore mail del 28 gennaio 2025, il reclamante ha comunicato all'Acquirente Unico, a 2iReteGas e Italgas che in data 22 gennaio 2025 Snam ha comunicato erroneamente le pratiche per l'attivazione del Servizio di Ultima Istanza gas per quasi la totalità del proprio portafoglio, con decorrenza 1 febbraio 2025, chiedendo all'Acquirente Unico ed a Snam di confrontarsi e risolvere al più presto la problematica emersa e di attendere ad inviare le comunicazioni ai clienti finali;
27. in data 29 gennaio 2025, Omnia Energia ha aperto una verifica presso l'Acquirente Unico in merito alle suddette pratiche del Servizio di Ultima Istanza, il quale ha risposto che *“...a seguito di verifiche abbiamo individuato l'apertura in data 03/12/2024 di 2496 DTG...a seguito di risoluzione del contratto di trasporto dell'UdB Omnia Energia Spa comunicato dall'impresa di trasporto SNAM in data 11/12/2024...”* e che *“...come già comunicato nella nostra precedente comunicazione, non essendo pervenuta alcuna ABG di tipo VAR con indicazione di un UdB valido, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di riferimento, al primo mese successivo*

è stato aperto un UIG con decorrenza 01/02/2025...Per completezza Vi comunichiamo che non è possibile accogliere la vostra richiesta di recupero abbinamento poiché trascorse le tempistiche previste...”;

28. sempre in data 29 gennaio 2025 - in risposta alla citata richiesta di chiarimenti - Snam ha confermato al reclamante che - a seguito del mancato ripristino dei requisiti per l’accesso al servizio di trasporto ai sensi del paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di Rete e della conseguente risoluzione del contratto di trasporto, avente efficacia a far data dal 3 dicembre 2024 - ne ha dato informativa al Gestore del SII in data 11 dicembre 2024 per i seguiti di competenza come previsto dalla deliberazione 249/2012/R/gas;
29. e, sempre in data 29 gennaio 2025, Snam ha provveduto alla validazione del nuovo contratto di trasporto con decorrenza 1 marzo 2025;
30. ciò stante, Omnia Energia ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

31. Al momento della presentazione del reclamo, Omnia Energia lamentava di avere appreso dal portale SII, l’imminente fuoriuscita dal SdDT verso il Servizio di Ultima Istanza, con decorrenza 1 febbraio 2025, per la quasi totalità del proprio portafoglio clienti gas, dopo aver chiesto a Snam di annullare con estrema urgenza “...le ingiustificate procedure di attivazione del Servizio di Ultima Istanza... in virtù anche della nostra regolarità contabile e del deposito cauzionale già integrato con estrema puntualità nei mesi di Dicembre 2024 e Gennaio 2025...” ed aver comunicato alla stessa di aver appreso dall’Acquirente Unico che “...la pratica di UIG decorrenza 01/02/2025 è stata generata per CCT. Il servizio UIG CCT è relativo alla risoluzione del contratto di Trasporto...”;
32. il reclamante fa presente di aver ricevuto da Snam - in data 3 dicembre 2024 - “...una seconda pec nella quale è stata nuovamente paventata la potenziale “Perdita dei requisiti per l’accesso al servizio di trasporto ai sensi del paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di rete”, indicando una EPSuk pari a 56.924,24 €, a fronte di un valore di massima esposizione MEPSuk di 38.978,19 €; su tali presupposti, OE è stata invitata al ripristino della condizione EPSuk<MEPSuk entro il termine del 09/12/2024 (che invero era il 6° giorno e non il 7° giorno dalla comunicazione), pena la risoluzione del contratto di trasporto sottoscritto il 23/07/2024, con risoluzione a far data dal 03/12/2024....”;
33. a tal proposito, Omnia Energia dichiara di aver “...provveduto con diversi bonifici al pagamento degli importi necessari per ripristinare le condizioni EPSuk<MEPSuk; di seguito i bonifici effettuati: 6.000,00 € in data 09/12/2024, h. 14:34:32, con bonifico istantaneo con causale “integrazione deposito – balancing service”; 7.000,00 € in data 09/12/2024, h. 14:23, con bonifico istantaneo con causale “integrazione deposito – balancing service”; 16.000,00 € in data 12/12/2024, h. 11:12:07, con bonifico istantaneo con causale “integrazione deposito – balancing service”...”;
34. Omnia Energia dichiara, altresì, di aver ricevuto - nei giorni dal 3 al 9 dicembre 2024 - “...diverse “inattese” chiamate da parte di SNAM...; nell’ambito di tali chiamate è

- stata confermata la possibilità di pagare con qualche giorno di ritardo modesti importi, con rassicurazione che i pagamenti in corso non avrebbero mai condotto all'esercizio della facoltà di risoluzione contrattuale...";*
35. *il reclamante evidenzia, quindi, di aver "...fermi i pagamenti eseguiti in data 9 dicembre 2024...infine saldato con soli 3 giorni di ritardo l'importo residuale di 4.946,05 € in data 12/12/2024 procedendo quindi con un importo maggiorato di 11.053,95 € al fine di giustificare il breve ritardo dell'irrilevante valore...";*
36. *ciò nonostante, Omnia Energia lamenta di aver ricevuto "...In data 12/12/2024 alle h. 15:04:04...nonostante le rassicurazioni telefoniche, comunicazione via pec da parte di SNAM con oggetto: "Erogazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche ed integrazioni, della Delibera 155/2019/R/Gas e della Delibera 409/2021/R/Gas – mese di dicembre 2024 - Risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto" che pertanto annuncia la risoluzione contrattuale: nella stessa comunicazione vengono richieste immediate garanzie per il Servizio di Default Trasporto per un importo pari 225.990,00 € da corrispondere in nr. 2 rate da 112.995,00 € ciascuna con scadenza a 7gg dalla ricezione della comunicazione (19/12/2024) e ai successivi 7 gg (26/12/2024)...";*
37. *rispetto a tale comunicazione di risoluzione contrattuale, Omnia Energia evidenzia di aver "...immediatamente richiesto maggiori delucidazioni a SNAM; in riscontro, la stessa SNAM non ha mai risposto ma ha proposto una video-call da effettuarsi in data 18/12/2024...";*
38. *ad avviso del reclamante, l'oggetto della suddetta video-call del 18 dicembre 2024 "...è stato quello di chiarire:*
- l'annullamento della risoluzione anticipata del contratto di trasporto;*
 - le modalità di prosecuzione del Servizio di Default Trasporto fino alla permanenza dei 6 mesi;*
 - la riattivazione immediata del nuovo contratto di trasporto;*
 - ogni adempimento necessario al fine di evitare la perdita dei clienti da parte di OE...";*
- 39 *sempre a detta di Omnia Energia, nella citata video-call:*
- Omnia Energia ha chiesto chiarimenti in merito alla durata del Servizio presente nella Comunicazione di risoluzione contrattuale del 12 dicembre 2024, in quanto nella stessa era stato specificato che "...entro tempistiche da Delibera la nostra società doveva individuare un nuovo Shipper...";*
 - Snam ha risposto che "...la dicitura faceva riferimento al pagamento nei termini previsti del deposito cauzionale del Servizio Default Trasporto, in quanto altrimenti non era più SNAM ad essere UDb (Utente del Bilanciamento) ma il FUI (Fornitore di Ultima Istanza) e quindi OE rimaneva Società di Vendita ma fornita come Shipper dal FUI, se non avesse pagato il deposito (ma non che a prescindere se OE non trovava uno Shipper entro i termini della Delibera sull'abbinamento avrebbe perso tutti i PDR nella sua titolarità diretta)...";*

- Omnia Energia ha chiesto “...la possibilità eventuale di pagare la seconda rata, in scadenza giorno 26/12/2024, con qualche gg di ritardo vista la presenza dei giorni di festività...”;
 - Snam ha risposto che “...non ci sarebbero stati problemi anche a ricevere parte dei pagamenti i primi giorni di Gennaio trattandosi comunque di vari giorni festivi, ma che non potevano formalizzare tale atto di tolleranza...”;
 - Omnia Energia ha chiesto di stipulare il prima possibile il nuovo contratto di trasporto;
 - Snam ha risposto che per la stipula è necessario non avere morosità e pertanto “...bisogna attendere prima l'emissione delle fatture di chiusura (che saranno emesse a Gennaio 2025) e che sarebbe stato possibile compensare tutte le fatture con il deposito stesso...”;
- 40 alla luce delle risposte che Omnia Energia dichiara di aver avuto da Snam, la stessa espone di non aver “...effettuato pratiche di abbinamento ABG di tipo VAR in quanto certa – in virtù delle rassicurazioni della call – di andare a corrispondere il deposito nei termini indicati e certa delle spiegazioni fornite da SNAM sul fatto che la stessa sarebbe diventata Shipper e che, quindi, i PDR di OE sarebbero stati forniti attraverso il Servizio di Default Trasporto, preservandone la titolarità...”;
- 41 il reclamante, quindi, ha effettuato il pagamento delle due rate dei depositi cauzionali per il SdDT “...nei seguenti giorni...Prima rata da 112.995,00€ entro il 19/12/2024.....Seconda rata da 112.995,00 entro il 26/12/2024...”;
- 42 Omnia Energia fa poi presente di aver ricevuto - in data 2 gennaio 2025 - una PEC da SNAM - con oggetto: “Erogazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/2012/R/Gas - mese di gennaio 2025 - Assenza di relazione di corrispondenza ritenuta idonea da Acquirente Unico”, con la quale, a suo dire, è stata data evidenza che:
- - “...a norma della delibera 249/2012 SNAM al fine di garantire il bilanciamento della propria rete è tenuta ad erogare il Servizio di Default Trasporto ed in qualità di Responsabile del Bilanciamento eroga il servizio stesso anche in relazione ai city-gate connessi laddove ai sensi della Delibera 409/2021 SNAM abbia comunicato in via eccezionale e transitoria la propria disponibilità a svolgere il Servizio e pertanto ad operare in qualità di Utente del Bilanciamento, qualora lo stesso non sia identificabile;
 - - nella durata del servizio erogato si precisa che decorso il termine del mese in oggetto alla comunicazione, ovvero “Gennaio” laddove permanga l'assenza di relazioni di corrispondenza il Servizio potrà essere attivato anche in relazione ai mesi successivi e che resta inteso che il Servizio potrà essere erogato per un massimo di 6 mesi consecutivi decorsi i quali l'Acquirente Unico procederà all'attivazione del Servizio di Ultima Istanza...”;
- 43 in relazione a ciò, il reclamante dichiara che “...Per come indicato nella pec del 02/01/2025...ha provveduto ad integrare le garanzie del Servizio Default Trasporto con il pagamento di due bonifici ordinari di 10.545,00 € in data 09/01/2025 e di altri 10.545,00 € in data 16/01/2025 (dove le date del 09/01 e del 16/01 erano le rispettive scadenze indicate: 7gg dal 02/01 e 7gg a partire dal 09/01)...”;

- 44 Omnia Energia evidenzia, inoltre, che “...a seguito dell’emissione delle ultime fatture relative al contratto di trasporto risolto emesse con ultima data al 14/01/2025, ha richiesto via pec in data 21/01/2025 di effettuare la compensazione delle partite e, per come indicato telefonicamente ha presentato su JARVIS richiesta di un nuovo contratto di trasporto in data 23/01/2025...”;
- 45 tuttavia, il reclamante sostiene che “...In data 28/01/2025, da una check sul SII in merito al portafoglio GAS...ha riscontrato la presenza di 2359 pratiche di Attivazione dei Servizi di Ultima Istanza GAS con data apertura 22/01/2025...”;
- 46 pertanto, Omnia Energia “...ha inviato pec a SNAM per chiedere dei chiarimenti ufficiali ed un intervento tempestivo al fine di evitare la perdita dell’intero portafoglio clienti GAS con effetti a far data dal 01/02/2025...”;
- 47 e in data 29 gennaio 2025, il reclamante ha aperto un ticket presso l’Acquirente Unico, il quale - in merito alle pratiche del Servizio di Ultima Istanza della quasi totalità del portafoglio PdR gas del reclamante stesso - ha risposto che “...a seguito di verifiche abbiamo individuato l’apertura in data 03/12/2024 di 2496 DTG, che riportiamo in allegato, a seguito di risoluzione del contratto di trasporto dell’UdB Omnia Energia Spa comunicato dall’impresa di trasporto SNAM in data 11/12/2024...”;
- 48 Omnia Energia evidenzia anche che - dopo diversi tentativi di contatto per chiedere con urgenza di rettificare le pratiche di Ultima Istanza - in data 29 gennaio ore 20:14 Snam ha risposto che “ ...con riferimento alla sottostante e alle ulteriori comunicazioni da Voi trasmesse che hanno coinvolto anche Acquirente Unico (SII), Vi confermiamo che a seguito del Vostro mancato ripristino dei requisiti per l’accesso al servizio di trasporto ai sensi del paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas e della conseguente risoluzione del Vostro contratto di trasporto, avente efficacia a far data dal 3/12/2024, la Scrivente ne ha dato informativa all’Acquirente Unico (SII) in data 11/12/2024 per i seguiti di competenza come previsto dalla Delibera 249/2012/R/GAS e ss.mm.ii...”;
- 49 il reclamante lamenta, altresì, che “...Dopo diversi solleciti via ticket e via pec, il nuovo contratto di trasporto GAS tra SNAM e OE è lungamente rimasto impedito...”;
- 50 Omnia Energia ha invitato Snam anche a “...tener conto che la facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione espressa di un contratto costituisce un delicatissimo esercizio del diritto, che merita di essere esaminato in coerenza con i principi di correttezza e buona fede, rischiando - diversamente - di poter integrare una fattispecie di abuso del diritto...”, richiamando al proposito alcuni arresti giurisprudenziali;
- 51 dopo l’avvenuta attivazione - nonostante le suddette esposte argomentazioni - del Servizio di Ultima Istanza in data 1 febbraio 2025 e dopo che è stato stipulato un nuovo contratto di trasporto con decorrenza 1 marzo 2025, il reclamante ha confermato la doglianza contro Snam relativa alla legittimità della avvenuta risoluzione contrattuale, dichiarando che “...Pur riconoscendo che Omnia Energia non ha rispettato i termini previsti dal regolamento, desideriamo sottolineare ancora una volta che in data 12/12/2024 è stato effettuato un bonifico istantaneo di €16.000,00, comunicato tramite PEC alle ore 11:30, rendendo così noto a Snam che

la somma era immediatamente disponibile sul loro conto corrente prima della risoluzione contrattuale, che è avvenuta 4 ore dopo, con la comunicazione pec delle ore 15:04 dello stesso giorno...”.

ARGOMENTAZIONI DI SNAM:

- 52 Preliminarmente Snam eccepisce che “...nell’ambito della procedura di reclamo, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 93/2011, l’Autorità è chiamata a verificare, con riferimento alla condotta contestata dalla Reclamante, la conformità dell’operato del gestore del sistema di trasporto rispetto agli obblighi allo stesso imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, la tutela giudiziale innanzi all’Autorità è riconducibile a specifiche fattispecie, con esclusione di profili risarcitori nonché a quelli meramente contrattuali non riconducibili alla regolazione...”;
- 53 ciò premesso, al fine di “...evidenziare la legittimità dell’operato di Snam Rete Gas rispetto alla regolazione di settore...”, la stessa rappresenta che la risoluzione del contratto di trasporto “... è stata determinata dal mancato rispetto della condizione $Epsu < Mepsu$ quale requisito di accesso al sistema di trasporto del gas naturale e al mancato ripristino della stessa entro i termini previsti dal Codice di Rete che a sua volta recepisce ed attua quanto previsto dall’articolo 10.10 del Testo integrato del bilanciamento (TIB, allegato A alla delibera 312/2016R/gas), ai sensi del quale “Ove l’utente interessato non riduca l’EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete, il responsabile del bilanciamento procede alla risoluzione del contratto con effetto decorrente dal momento in cui l’EPSu dell’utente è risultato superiore al MEPSu di competenza”...”;
- 54 pertanto, il gestore evidenzia che “...la risoluzione non è avvenuta sulla base di una libera determinazione di Snam Rete Gas bensì in applicazione di una precisa e inderogabile previsione regolatoria. Infatti, nel caso di specie, la Reclamante non ha provveduto al ripristino dei requisiti di accesso entro il termine previsto dal Codice di Rete di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di perdita dei requisiti inviata da Snam Rete Gas all’Utente...per il cui computo si parte dal giorno di trasmissione della comunicazione compreso (cfr. Capitolo 5, par. 1.4.5. del Codice di Rete)...”;
- 55 Snam sottolinea come lo stesso reclamante “...da un lato... non contesta la legittimità della comunicazione di perdita dei requisiti del 3 dicembre 2024 (nella quale i termini per il ripristino e le conseguenze del mancato tempestivo ripristino sono peraltro puntualmente richiamati), dall’altro è evidente dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla Reclamante che i termini di ripristino delle condizioni di accesso siano stati superati...l’ultimo versamento, per un importo di € 16.000,00, è stato effettuato il 12 dicembre 2024, ossia 3 (tre) giorni dopo il termine perentorio previsto dal Codice di Rete...”;
- 56 inoltre, con riferimento alle considerazioni del reclamante relative all’esercizio della facoltà di procedere alla risoluzione di un contratto, il gestore rappresenta che “...le stesse non appaiono pertinenti ai fini del reclamo sotto un duplice profilo. Innanzitutto, Snam Rete Gas ha dato seguito a una precisa previsione regolatoria la

- quale prevede espressamente che decorso il termine stabilito dal Codice di Rete “il responsabile del bilanciamento procede alla risoluzione del contratto”, senza che pertanto sia prevista alcuna valutazione da parte del responsabile del bilanciamento. In ogni caso, quanto rappresentato dalla Reclamante è estraneo all’oggetto del reclamo afferente esclusivamente all’attivazione del servizio di ultima istanza a far data dal 1° febbraio 2025, laddove il tema dell’esercizio in buona fede di una eventuale facoltà di risoluzione del contratto è tema estraneo al vaglio di legittimità proprio della tutela giustiziale cui è finalizzata la procedura di reclamo...”;*
- 57 *in relazione, invece, alla attivazione dell’SdDT, Snam rileva come “...la lettera di attivazione inviata nel mese di dicembre 2024 sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto...”, mentre la successiva comunicazione di attivazione del servizio di default trasporto del 2 gennaio 2025 “...fa seguito alla mappatura operata da Acquirente Unico ai sensi del TISG per il mese di gennaio...”;*
- 58 *sulla base di quanto sopra, il gestore ritiene che “...l’attivazione del servizio di ultima istanza sia stata operata direttamente da Acquirente Unico in data 22 gennaio 2025, non in ragione di una ulteriore e specifica comunicazione di Snam Rete Gas. Le ragioni che hanno condotto alla attivazione dei servizi di ultima istanza sono state quindi rappresentate alla Reclamante da Acquirente Unico e sono, peraltro, puntualmente richiamate nella comunicazione di Omnia Energia del 30 gennaio 2025...”;*
- 59 *a detta di Snam, da quanto sopra, emerge chiaramente che la stessa “...non avrebbe potuto in ogni caso sospendere l’attivazione del servizio di ultima istanza essendo attività di stretta competenza di Acquirente Unico che aveva già confermato le ragioni dell’attivazione del predetto servizio...”;*
- 60 *da ultimo, in relazione al nuovo contratto di trasporto, il gestore fa presente che lo stesso reclamante “...evidenzia come la richiesta di attivazione di un nuovo contratto sia stata formalizzata il 23 gennaio 2025, quindi in data successiva al termine per la costituzione delle filiere indicato da Acquirente Unico (i.e. 10 gennaio 2025). Per quanto possibile, Snam Rete Gas ha cercato di assicurare il ripristino delle condizioni che avrebbero potuto determinare la riattivazione delle filiere di Omnia a far data dal 1° marzo 2025. A tal fine Snam Rete Gas ha provveduto alla validazione del nuovo contratto di trasporto il 29 gennaio 2025, quindi entro il termine di cinque giorni lavorativi previsto dalla regolazione. Nel ricordare che ai fini della piena efficacia del contratto di trasporto e, in particolare, ai fini del conferimento di capacità è, comunque, necessario che l’Utente disponga di un adeguato livello di garanzie, si precisa che, a seguito dei chiarimenti forniti da Snam Rete Gas alla Reclamante, quest’ultima, in data 5 febbraio 2025 ha richiesto di destinare quota parte delle garanzie precedentemente versate a garanzia del servizio di bilanciamento al servizio di trasporto. Verificata la percorribilità di tale soluzione, Snam Rete Gas ha provveduto il giorno immediatamente successivo, in data 6 febbraio 2025, ad accogliere la richiesta, risultando così avverata la condizione sospensiva sopra richiamata e potendo quindi procedere con la costituzione delle filiere per il mese di marzo 2025 entro il termine del 10 febbraio 2025...”;*

- 61 alla luce di quanto da ultimo rappresentato, Snam ritiene che “...avuto riguardo che il reclamo promosso da Omnia Energia è finalizzato alla ricostituzione in favore di Omnia Energia delle filiere verso le quali Acquirente Unico ha attivato i servizi di ultima istanza, si ritiene in ogni caso che risulti cessato l’interesse alla prosecuzione del procedimento di reclamo. Il che è confermato dal fatto che l’Autorità decide sul reclamo con propria deliberazione e – in caso di accoglimento – fissa il termine entro il quale il gestore è tenuto ad adeguarsi (art. 7.1, Allegato A, delibera n. 188/2012). Pertanto, nella specie, la Reclamante è stata già messa nella condizione di procedere con la costituzione delle filiere per il mese di marzo 2025, quindi ha già ottenuto il risultato cui il reclamo di per sé tende...”;
- 62 di conseguenza, il gestore ha invitato l’Autorità “...a valutare di dare corso alla archiviazione del reclamo...”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

- 63 Ai fini della decisione della presente controversia, occorre premettere che:
- con la presentazione del presente reclamo, Omnia Energia lamentava l’imminente attivazione del Servizio di Ultima Istanza, a suo dire non dovuta stante la propria situazione di regolarità contabile e, quindi, l’illegittimità della risoluzione, da parte di
 - Snam, del contratto di trasporto, alla base della suddetta imminente attivazione;
 - successivamente alla presentazione del reclamo, l’attivazione del Servizio di Ultima Istanza è, poi, effettivamente avvenuta;
 - nelle more del procedimento di trattazione del reclamo oggetto della presente decisione detto Servizio è cessato a seguito di validazione (avvenuta il 29 gennaio 2025), da parte di Snam, della richiesta di un nuovo contratto di trasporto avanzata (in data 23 gennaio 2025) da Omnia Energia, avente decorrenza 1 marzo 2025;
- 64 tuttavia, il reclamante ha confermato l’interesse alla prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo per conoscere se sia stata legittima o meno la risoluzione del contratto di trasporto (come detto, alla base della attivazione del Servizio di Ultima Istanza contro la quale, appunto è stato presentato il reclamo);
- 65 poiché è pacifico che l’avversata attivazione del Servizio di Ultima Istanza ha fatto seguito alla attivazione del SdDT - e quest’ultima è avvenuta a causa della risoluzione del contratto di trasporto (come anche lamentato dal reclamante nella documentazione allegata al reclamo e parimenti ribadito da Snam) - ricorre effettivamente l’interesse del reclamante a conoscere se detta risoluzione sia stata legittima o meno;
- 66 a tal proposito, si osserva che - in attuazione del citato articolo 10, comma 10.2 del TIB - il Codice di rete prevede che il RdB determini l’Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell’Utente (EPSuK) e l’Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell’Utente (MEPSuK) e provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione: $EPSuK < MEPSuK$;
- 67 il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l’accesso al sistema e l’RdB deve fornire avviso all’Utente dell’avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione del

- Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino);
- 68 decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal RdB;
- 69 orbene - tanto nell'articolo 10, comma 10 del TIB che nel paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di Rete - è espressamente previsto sia che il ripristino della condizione per l'accesso al sistema debba avvenire entro il termine previsto (stabilito dal Codice di Rete in 7 giorni), sia la conseguente risoluzione del contratto di trasporto qualora ciò non avvenga entro detto termine;
- 70 e sempre le citate fonti prevedono che la risoluzione sia preceduta da apposita comunicazione che evidenzi il termine per adempiere e la conseguenza del mancato tempestivo adempimento;
- 71 nel caso di specie è pacifica l'avvenuta comunicazione della perdita della condizione EPSuk < MEPSuk, del termine entro cui ripristinare detta condizione per l'accesso al sistema e della risoluzione del contratto di trasporto in caso di mancato tempestivo ripristino;
- 72 è, altresì, pacifico - in base agli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria - che il ripristino della condizione per l'accesso è avvenuta in ritardo, risultando sia per tabulas dalla effettuazione del 3° bonifico in data 12 dicembre 2024 - con il quale è stata fornita la cifra necessaria al ripristino dei requisiti - con 3 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine allo scopo indicato, sia da espresso riconoscimento da parte del reclamante stesso;
- 73 tuttavia, il reclamante ritiene comunque illegittima l'avvenuta risoluzione del contratto di trasporto, in quanto, a suo dire, contraria alla buona fede per l'esiguità del ritardo con cui è stata ripristinata la condizione di accesso al sistema e per le rassicurazioni ricevute da Snam sulla possibilità di completare il pagamento - e, quindi ristabilire appunto detta condizione - anche oltre il termine indicato nel preavviso di risoluzione;
- 74 al proposito, in generale si osserva che non è estranea alla cognizione giustiziale dell'Autorità la valutazione della condotta delle parti anche sotto il profilo della correttezza e buona fede (oltre che della diligenza professionale) nei contratti che regolano i rapporti tra gli operatori dei settori energetici in applicazione della pertinente regolazione di settore;
- 75 ciò precisato, come detto sia l'articolo 10, comma 10 del TIB che il Paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 stabiliscono che il ripristino della condizione per l'accesso al sistema debba avvenire entro un termine preciso (*id est* 7 giorni) - e indicano espressamente l'effetto sfavorevole al verificarsi del superamento di detto termine - al fine proprio di indurre gli operatori al tempestivo ripristino dei requisiti di accesso al sistema, quale garanzia del corretto funzionamento del servizio di bilanciamento e conseguente integrità del sistema;
- 76 ebbene, come operatore professionale Omnia Energia già è tenuta a conoscere la regolazione pertinente al settore di attività e, quindi, nel caso di specie, la disciplina

- stabilita dal citato articolo 10, comma 10 del TIB e dal citato Paragrafo 1.4.5 del Capitolo 5 del Codice di rete;
- 77 inoltre, la stessa è stata espressamente informata dal RdB delle conseguenze derivanti dal mancato ripristino della condizione di accesso entro il termine previsto dal Codice di rete;
- 78 come ricordato dal consolidato orientamento della giurisprudenza, la natura perentoria di un termine, oltre che derivare da una esplicita qualificazione in tal senso, può essere tratta dalla sua funzione (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 12 gennaio 2010, n. 262), per cui un termine “...è considerato perentorio, se un determinato atto o un’attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso, di guisa che se il termine non viene rispettato, quell’atto o quell’attività, pur se eventualmente posti in essere, risultano inutili, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli...” (cfr., *ex multis*, TRGA, Sez. Autonoma di Bolzano, sentenza 31 maggio 2016, n. 181);
- 79 nel caso di specie, come detto, l’effetto sfavorevole conseguente al mancato rispetto del termine per il ripristino della condizione di accesso al sistema è, appunto, la risoluzione del contratto di trasporto;
- 80 pertanto, Omnia Energia deve imputare a sé stessa di aver adempiuto tardivamente al ripristino dei requisiti di accesso al sistema, essendosi Snam limitata a dare la dovuta applicazione a quanto previsto dalla citata disciplina al verificarsi del ritardo ed essendo del tutto irrilevante che il 3° bonifico sia arrivato prima dell’invio della comunicazione di risoluzione del contratto;
- 81 in conclusione, risulta accertato che il gestore ha legittimamente risolto il contratto di trasporto a seguito del ritardo con il quale Omnia Energia ha provveduto a ripristinare la condizione di accesso al sistema;
- 82 fermo quanto sopra, per completezza si aggiunge che la regolazione è chiara sulle modalità e tempistiche di attivazione dei Servizi di Ultima Istanza per i clienti finali serviti da un venditore (o utente della distribuzione) in SdDT che non abbia proceduto ad attivare nuove filiere commerciali con utenti del bilanciamento diversi dal RdB che fornisce il suddetto servizio che, vale la pena di ricordare, è per sua natura transitorio;
- 83 sul punto, giova ribadire che:
- l’SdDT termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
 - a. viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo utente del bilanciamento responsabile dei prelievi dell’utente della distribuzione;
 - b. sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG, ai sensi del Titolo III dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - l’attivazione dei servizi di ultima istanza è un’attività di stretta competenza di Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, che la esegue nel rispetto delle disposizioni approvate dall’Autorità in materia;
- 84 pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, avendo Snam Rete Gas operato nel rispetto della regolazione vigente;

85 ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Omnia Energia S.r.l., nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini